**NUOVE AGEVOLAZIONE IN ARRIVO, ALCUNE GIA’ IN CORSO**

Non è facile orientarsi nella giungla di provvedimenti adottati negli ultimi anni per favorire l'occupazione dei soggetti più deboli o vittime della crisi. Si tratta soprattutto di contributi economici e sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali o per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati, ecc.).

Mi soffermerò in questo mio intervento sull’incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’occupazione dei giovani” detta anche “Garanzia Giovani”.

Con il Decreto Direttoriale n. 1709 del 08/08/2014 si ammetteva all’incentivo le assunzioni dei giovani ammessi al Programma effettuate a decorrere dal 03/10/2014 e solo per 17 Regioni con un finanziamento complessivo di circa 189 milioni di euro.

Solo dalla fine del 2015 la Regione Campania con un finanziamento di circa 10 milioni di euro considera ammissibile all’incentivo le assunzioni dei giovani ammessi a Garanzia Giovani effettuate a partire dal 13/10/2015.

Gli ammessi a Programma Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani Misura Bonus Occupazione sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione e presi in carica da una struttura competente CPI e/o APL che in modo del tutto gratuito dovrà contestualmente alla presa in carico fare la dovuta profilazione.

La profilazione detta profiling è lo strumento adottato dal programma Garanzia Giovani che consente alla struttura competente dopo aver analizzato le caratteristiche personali, formative e professionali del giovane, di individuare il grado di difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

La profilazione del giovane viene rappresentata in 4 classi: BASSA, MEDIA, ALTA, MOLTO ALTA.

Grazie a questa misura, hanno diritto ad un bonus occupazionale tutti i datori di lavoro privati anche quelli che non rivestono la qualifica di imprenditori come ad esempio i professionisti che assumono:

* con contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contratto originario)
* con contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi
* con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)

L'**agevolazione non spetta** per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.

L'incentivo è **escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio**. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile. È, invece, possibile fruire del bonus per i contratti di apprendistato professionalizzante a seguito delle modifiche introdotte dal [Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Direttoriale_23_gennaio_2015.pdf#_blank)​.​

**Come viene riconosciuto il bonus?** Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane (*profiling*) e delle differenze territoriali.

In particolare, gli importi del bonus occupazionale ammontano a:

* **1.500 euro** per giovani dalla profilazione alta **o 2.000 euro** per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai **6 mesi**
* **3.000 euro** per giovani dalla profilazione alta **o 4.000 euro** per quelli dalla profilazione molto alta, assunti con contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai **12 mesi**
* **da 1.500 euro, 3.000 euro, 4.500 euro e 6.000 euro**, in funzione della classe di profilazione del giovane bassa, media, alta e molto alta, per assunzioni a **tempo indeterminato**.

**L’incentivo viene fruito a quote mensili. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato massimo in 12 quote mensili.**

Il bonus è, poi, **cumulabile con gli altri incentivi** alle assunzioni. In particolare, dopo il [Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Direttoriale_23_gennaio_2015.pdf#_blank) è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette "selettive", rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali.

Come chiarito dalla Circolare Inps n. 129/2015 il bonus Garanzia Giovani è cumulabile senza limitazione con l’esonero contributivo triennale previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014). Si ritiene che sia cumulabile senza limitazioni, anche con lo sgravio contributivo biennale del 40% istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015).

Il bonus è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività (legge 92/2012).

Il bonus è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al DM del 19/11/2010 e all’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 della legge 183/2011 in favore di datori che occupano addetti pari o inferiori a 9.

La [Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm#_blank) specifica le modalità operative per i datori di lavoro interessati.

Il datore di lavoro inoltra all'INPS una **domanda preliminare di ammissione** all'incentivo tramite il modulo di istanza on-line "**GAGI PRENOTAZIONE**" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende, all'applicazione "*DiResCo", Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente* sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it/#_blank).

**Entro sette giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve - se ancora non lo ha fatto - effettuare l'assunzione. A pena di decadenza, **entro quattordici giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore tramite l'apposito modulo GAGI-CONFERMA [(](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20INPS%2030%20dicembre%202014%20n.9956.pd)[Messaggio INPS  n.9956 del 30 dicembre 2014](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20INPS%2030%20dicembre%202014%20n.9956.pdf#_blank)).

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro autorizzati a decorrere dal mese di competenza devono esporre nel flusso uniemens le quote mensili dell’incentivo inserendo nell’elemento <TipoIncentivo> il valore GAGI; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> il valore H00 (Stato); nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo spettante per periodi pregressi; (tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio).

Con modalità analoghe la fruizione dell’incentivo per i datori di lavoro agricoli avviene attraverso conguaglio nella denuncia DMAG del trimestre di riferimento.

Con il [Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/DG%20Politiche%20Attive%20n.%2063.pdf#_blank) è ampliata la possibilità di fruzione del bonu​s per le assunzioni effettuate dall'1 maggio 2014 al 2 ottobre 2014.

Il [Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/DD_385_II_2015_del%2024.11.2015.pdf#_blank), rettifica il precedente [Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_occupazionale.pdf#_blank)  e, contestualmente, annulla e sostituito il [Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_direttoriale_n_169_28_maggio2015.pdf#_blank). Tale de​creto adegua la base giuridica della Misura 9 - "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014, riconoscendo, la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 aiuti "de minimis", qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto​.

Per incremento occupazionale netto, deve intendersi un aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Con Circolare n. 32 del 16/02/2016 l’Inps precisa che l’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta a dimissioni volontarie o invalidità o pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

L'INPS, a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dai Decreti Direttoriali n.11 del 23 gennaio 2015 e n.169 del 28 maggio 2015, ha emanato la [Circolare n.129 del 26 giugno 2015](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/150626_Circolare%20numero%20129_2015.pdf#_blank), con la quale si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l'inoltro delle istanze di ammissione all'incentivo.

 L'INPS, a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dai Decreti Direttoriali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, ha emanato la [Circolare n. 32 del 16 febbraio 2016](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/circolare_INPS_16_febbraio_2016_n.32.pdf#_blank), con la quale illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.

**Super Bonus occupazionale trasformazione tirocini**​

Il primo marzo 2016 è partita la Misura **"Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini".** L'obiettivo della misura, finanziata con 50 milioni di euro nell’ambito del territorio nazionale e in coerenza con gli impegni presi nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, è quello di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro.

La Misura prevede che in favore di un qualsiasi datore di lavoro che assuma - con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo somministrazione - un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito di Garanzia Giovani, sia riconosciuto un Super Bonus Occupazionale, nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

L'incentivo potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016.

La Misura "Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini" è disciplinata dal [Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf#_blank), pubblicato nella sezione ["Pubblicità Legale"](http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx) del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed è la seguente:

**da 3.000 euro, 6.000 euro, 9.000 euro e 12.000 euro**, in funzione della classe di profilazione del giovane bassa, media, alta e molto alta, per assunzioni e trasformazioni a **tempo indeterminato**

Informazioni dettagliate sul **bonus occupazione** sono disponibili nell'[Infografica](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/scheda_bonus.pdf#_blank) e nei seguenti **documenti:**

- [*Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 ago​sto 201​4*](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_occupazionale.pdf)

- [*Circolare INPS n​. 118 del 3 ottobre 2014*](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm#_blank)

- [*Messaggio INPS n. 7598 del 9 ottobre 2014*](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20numero%207598%20del%2009-10-2014.pdf#_blank)

- [*Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014*](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/DG%20Politiche%20Attive%20n.%2063.pdf#_blank)

- [*Messaggio INPS  n. ​9956 del 30 dicembre 2014*](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20INPS%2030%20dicembre%202014%20n.9956.pdf#_blank)

 - [*Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015*](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Direttoriale_23_gennaio_2015.pdf#_blank) ​

 - [*Messaggio INPS n.1316 del 20 febbraio 20​15*](http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio_INPS_20_febbraio_2015_n.1316.pdf#_blank)

*-* [*Decreto Direttoriale n.169 del 28 maggio 2015*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_direttoriale_n_169_28_maggio2015.pdf#_blank)

*-* [*Circolare n.129​ del 26 giugno 2015*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/150626_Circolare%20numero%20129_2015.pdf#_blank)*(*[*Allegato 1*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/circolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015_allegato%20n%201.pdf#_blank)*-* [*Allegato 2*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/circolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015_allegato%20n%202.pdf#_blank)*)*

*-*[*Decreto Direttoriale ​n. 385/II/2015 del 24 n​ovembre 2015*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/DD_385_II_2015_del%2024.11.2015.pdf#_blank)

*-*[*Circolare n. 32 del 16 febbraio 2016​*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/circolare_INPS_16_febbraio_2016_n.32.pdf#_blank)*​*

​

- [*Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016*](http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf)

1. **Nuovo esonero contributivo 2016, ecco come cambia**
2. La Legge di Stabilità 2016, ha confermato anche per quest’anno il cosiddetto esonero contributivo al fine di promuovere forme di occupazione stabile. Ci sono però delle differenze con l’esonero contributivo triennale valido per le assunzioni del 2015, sia per gli importi che per la durata.
3. Il testo di riferimento è l’art. 1 comma 178 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), dal quale si evince che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
4. ***Esonero contributivo per l’anno 2016, importo e durata***
5. Lo sgravio contributivo per le assunzioni avvenute nel 2016 e rientranti nella normativa è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, mentre per il 2015 era pari al 100% dei contributi per un massimo di 8.060 euro.
6. Per quanto riguarda la durata dello sgravio, questa passa da 36 mesi a 24 mesi dell’esonero contributivo 2016.
7. ***Casi in cui non spetta l’esonero contributivo 2016***
8. L’esonero contributivo 2016 spetta per le nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
9. Non spetta inoltre per l’assunzione di lavoratori per i quali si è già usufruito dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015.
10. Infine l’esonero non spetta ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato relativamente a lavoratori risultavano già assunti a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro, o presso società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.
11. ***Come richiedere lo sgravio***
12. In attesa delle circolari esplicative dell’INPS sulle modalità di richiesta ricordiamo che il vecchio esonero contributivo triennale andava richiesto dal Datore di Lavoro tramite i contatti del Cassetto Previdenziale sul portale dell’INPS.
13. ***Casi particolari e part-time***
14. Infine, sempre in attesa delle Circolari dell’INPS occorre ricordare che nel caso di contratto a tempo parziale, lo sgravio va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dal CCNL. Mentre nel caso di 2 part-time l’esonero può essere richiesto da entrambi i datori di lavoro purchè le assunzioni partano lo stesso giorno e entrambe le aziende rispettino i requisiti richiesti dalla norma.

Dott. Filippo Giordano